

## **CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD"**

Piazza Scipioni, 1 - 37051 BOVOLONE (VR)

C.F.93264700233

Sede operativa Via Foro Boario, 8 - 37051 Bovolone VR

Tel. 045 6949164 e-mail: [info@bacinovrsud.it](mailto:info@bacinovrsud.it)

PEC: [protocollo@pec.bacinovrsud.it](mailto:protocollo@pec.bacinovrsud.it)

### **DETERMINAZIONE N. 1 DEL 28-02-2017**

Il giorno ventotto del mese di febbraio duemiladiciassette, dalla sede operativa del Consiglio di Bacino Verona Sud, il Direttore, nominato giusta deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 5 in data 27 luglio 2016

#### **D E T E R M I N A**

sul seguente

#### **O G G E T T O**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DI UN ANNO  
Z2E1D690F2**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la deliberazione del Comitato di Bacino n. 8 del 14/02/2017, con la quale è stato formulato apposito indirizzo al Direttore affinché proceda all'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un operatore economico in possesso dei necessari requisiti, al fine di garantire adeguato supporto all'amministrazione in materia di coperture assicurative, dando atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente oltre al pagamento dei premi relativi alle polizze che il Consiglio di Bacino deciderà di stipulare;

DATO ATTO che la materia dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio, alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici ed alla gestione degli eventuali sinistri, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia nella sua specificità presenta aspetti tecnici e di difficile interpretazione;

CONSIDERATO che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, rendono necessario avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

CONSIDERATO che il supporto all'amministrazione del broker appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Consiglio di Bacino e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

ATTESO che l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio del Consiglio di Bacino in quanto l'opera del broker è remunerata direttamente dalle compagnie d'assicurazione, con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad un operatore in possesso dei requisiti per un arco temporale di tre anni al fine di garantire la necessaria continuità dell'incarico;

DATO ATTO che, anche in caso di modifica delle coperture assicurative a favore del Consiglio di Bacino il valore dell'affidamento in argomento sia inferiore ad Euro 40.000,00 per l'intera durata dell'affidamento;

RITENUTO pertanto possibile procedere motivatamente all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;  
RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato con legge n. 94/2012:

- non sono attive convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.a. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto;
- sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e sul portale Sardegna CAT non è rinvenibile una quotazione del servizio in oggetto;

VISTA l'offerta, acquisita al prot. n. 180 del 22/02/2017 presentata dall'operatore MAG JLT Spa con sede legale a Napoli – V. Francesco Crispi 74 – ed ufficio a Padova – Piazzale della Stazione n.7, il quale in ha espletato ed espleta il servizio in argomento per numerosi altri enti pubblici, dimostrando il possesso di adeguata competenza ed esperienza, che propone alcuni servizi ritenuti estremamente utili e vantaggiosi per il Comune, tra i quali: ✓ tecniche di gestione associata con altri Enti Locali; ✓ sportello informativo per il pubblico per una efficiente gestione delle pratiche di sinistro; ✓ workshop formativi in materia assicurativa destinati al personale dell'Ente; ✓ presenza costante presso il Comune;

CONSIDERATO altresì che il suddetto operatore ha una divisione specializzata per gestire le problematiche assicurative specifiche degli Enti Pubblici e può assicurare un proficuo supporto all'Amministrazione Comunale in materia, garantendo tra le altre cose la standardizzazione delle procedure di raccolta dati, supporto e consulenza ai responsabili di servizio su materie connesse al trattamento dei rischi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 107 e 192;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 01/02/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio e la deliberazione del Comitato di Bacino n.7 del 14/02/2017, esecutiva, di approvazione del PEG;

#### DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla società MAG JLT Spa con sede legale a Napoli – Via Francesco Crispi, 74 e sede legale a Napoli – V. Francesco Crispi 74, C.F. 07043531214 per l'anno 2017;
2. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 83 e 86;
3. di dare atto che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione;
4. di stabilire che il presente incarico verrà accettato dall'affidatario con nota da parte del legale rappresentante che preveda l'integrale accettazione di tutte le condizioni esplicitate nel presente provvedimento e di quelle previste dall'ordinamento vigente;
5. di approvare il disciplinare di incarico che si allega in bozza sotto la lettera "A", dando atto che l'affidamento è subordinato all'integrale accettazione del disciplinare stesso da parte di MAG JLTD
6. di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:

Articolo 1- L'incarico riguarda: a) la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti; b) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative; c) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi e dei relativi sinistri. Con riferimento ai contenuti dell'incarico il Consiglio di Bacino riconosce la Società contraente quale broker esclusivo, sia per i rapporti assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi successivi.

Articolo 2 - Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo. Il broker non potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto del Consiglio di Bacino o agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.

Articolo 3 - La consulenza assicurativa a carattere generale riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva: a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente mediante redazione di apposito elaborato scritto da tenere aggiornato; b) analisi

delle polizze assicurative esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici ed individuazione di eventuali coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo; c) individuazione e presentazione delle strategie operative adottabili per il conseguimento di economie di spesa; d) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove effettive e molteplici esigenze dell'Ente; e) la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di eventi dannosi; f) l'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze del Consiglio di Bacino; g) raffronto fra il premio pagato e la qualità delle coperture concesse, rapportando il tutto all'offerta media del mercato assicurativo, tenuto conto delle offerte presenti sul Mercato pubblico della pubblica amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a. o da altri soggetti aggregatori; h) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente.

Articolo 4 - La consulenza tecnica ed amministrativa nel procedimento di gara riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva: - assistenza tecnica nella fase di predisposizione della procedura per lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, comprendente la redazione in dettaglio dei capitolati di polizza con i relativi massimali; le clausole specifiche da introdurre nei contratti; i premi da sottoporre a concorrenzialità; individuazione delle compagnie assicurative più solide da interpellare; - assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione di gara; - assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara. Resta inteso che il broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione della compagnia assicuratrice. Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per il Consiglio di Bacino.

Articolo 5 - La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva: - l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati; - la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo; - la segnalazione tempestiva delle scadenze delle polizze con l'indicazione dei relativi premi dovuti, e pagamenti, anche in via anticipata, dei premi assicurativi per conto del Consiglio di Bacino; - trasmissione dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture assicurative; - il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo; - la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza; - l'assistenza tecnica nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, per giungere, nel minor tempo possibile, alla corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni da parte delle compagnie assicuratrici; - la segnalazione della maturazione dei termini di decadenza / prescrizione rispetto a pretese risarcitorie nei confronti delle compagnie assicurative; - l'assistenza negli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dal Consiglio di Bacino. (In caso di controversie, la scelta e/o le modalità di scelta del legale sono di competenza del Consiglio di Bacino); - le informazioni e modalità di controllo on line della gestione delle polizze e dei sinistri da parte del Consiglio di Bacino.

Articolo 6 - Nel rapporto contrattuale instaurato il broker dovrà: - predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici del Consiglio di Bacino e per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti; - fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi del Consiglio di Bacino; - attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune; - riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.

Articolo 7 - Il Consiglio di Bacino dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.

Articolo 8 - Il broker, in relazione a danni subiti dal Consiglio di Bacino e coperti da polizze, assisterà il Comune stesso nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione.

Articolo 9 - Il compenso del broker per le proprie prestazioni professionali a favore dell'Ente deriverà, come d'uso riconosciuto e per quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n.792/1984, esclusivamente delle provvigioni che gli assicuratori intenderanno riservargli e nulla sarà dovuto dal Consiglio di Bacino.

Articolo 10 - Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dalla presente convenzione, tutelando in ogni caso l'interesse del Consiglio di Bacino. Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione del presente incarico. Sono a carico del broker aggiudicatario: - tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico; Il Comune avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dalla Legge n.792/1984, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza del

Consiglio di Bacino, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al broker.

Articolo 11 - Il broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente incarico, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi. Verificandosi le ipotesi indicate al comma 1 il contratto è risolto di diritto ed il Consiglio di Bacino avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 12 - Il Consiglio di Bacino si riserva la facoltà di poter risolvere il contratto qualora si verificano delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto o qualora il servizio non venga svolto nei tempi ritenuto compatibili con l'attività istituzionale dell'Ente. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con la quale diffida quest'ultimo ad adempiere alle obbligazioni contrattuali entro il termine ritenuto congruo dal Comune. In tali casi resta fermo il diritto del Consiglio di Bacino di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13 - Il presente incarico avrà la durata di anni uno, dalla data odierna e fino al 31.12.2017 e non è tacitamente rinnovabile. In caso di scadenza naturale, o anticipata, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 (novanta) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione.

Articolo 14 - Il broker si impegna a osservare e a rispettare tutte le norme del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali); inoltre, dovrà rendere edotti, delle suddette norme operative generali, i suoi incaricati o collaboratori, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operanti sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del broker stesso.

Articolo 15 - Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Verona.

Articolo 16 - Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136, tutti i pagamenti a qualsiasi titolo effettuati in relazione all'esecuzione dell'incarico dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Il broker si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE  
F.to Ballarin Alessandro

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto Contabile: In attesa in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Il Responsabile dei  
Servizi Finanziari

F.to Ballarin Alessandro